

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1983

Modifica all'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627,
concernente reclutamento dei sottufficiali del Corpo della
guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 dicembre 1975, n. 627, prevede che al concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza possono essere ammessi:

i militari di truppa del Corpo in possesso dei requisiti prescritti;

i civili in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, oltre che degli altri requisiti richiesti.

L'articolo 9 della richiamata legge, nel disciplinare le modalità di formazione della graduatoria finale, prevede, tra l'altro, che ai concorrenti muniti del diploma di scuola secondaria di secondo grado ovvero del diploma di ragioniere perito commerciale vengano attribuiti, rispettivamente, 4 ventesimi e 5 ventesimi in aggiunta al punto risultante dalla media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale.

Per gli appartenenti al Corpo tale punto è maggiorato di 0,166 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di punti 1,30 ventesimi (corrispondenti ad oltre sette anni e sei mesi di servizio).

L'anzidetta previsione normativa, che pure ha raggiunto l'auspicato scopo di incentivare la partecipazione di concorrenti in possesso di una buona preparazione di base, si è dimostrata, per altro verso, negativa. Infatti l'attribuzione della prevista maggiorazione di punteggio per il titolo di studio ha fatto sì che molti concorrenti, provenienti dai civili, pur avendo riportato, tra la prova scritta e quella orale, il punteggio di merito minimo per l'ammissione (10 ventesimi), sono risultati vincitori del concorso, mentre altri aspiranti provenienti dalle file del Corpo, sprovvisti di detti titoli, non so-

no stati ammessi alla frequenza del corso di reclutamento per allievi sottufficiali, pur avendo conseguito un punteggio di merito largamente superiore, in aggiunta al quale incide in modo del tutto marginale la maggiorazione per gli anni di servizio.

Dall'esame dei dati acquisiti a seguito dei concorsi sinora espletati si è constatato che tale conseguenza negativa colpisce concorrenti che rivestono il grado di finanziere, atteso che questi ultimi, normalmente sprovvisti dei titoli di studio richiesti per aver diritto alla maggiorazione del punteggio, partecipano al concorso dopo lunghi periodi di studio proficuo, per cui riportano, per ciascuna prova d'esame, un punto di merito largamente superiore alla sufficienza.

Ciò nonostante, spesso, essi si vedono, come detto, esclusi dalla graduatoria dei vincitori in quanto il punto riportato non è, comunque, abbastanza alto da permettere loro di superare lo svantaggio iniziale derivante dalla maggiorazione connessa al possesso dei titoli di studio.

Al fine di eliminare tale conseguenza negativa, si rende necessario elevare la misura della maggiorazione di punteggio prevista per i concorrenti che già appartengono, in qualità di finanzieri, al Corpo da 0,166 ventesimi ad un ventesimo per ogni anno di effettivo servizio con un massimo di 4 ventesimi, anzichè 1,30 ventesimi.

In tal modo si otterrà una equiparazione tra i concorrenti in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, normalmente civili, ed i finanzieri con quattro o

più anni di servizio effettivo, che di massima dimostrano durante le prove d'esame una preparazione più approfondita.

Di conseguenza, la maggiorazione del punteggio per il titolo di studio avvantaggerà solo i concorrenti in possesso anche di una buona preparazione di base, premessa indispensabile per la successiva acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

È stato previsto di maggiorare di un ventesimo di punto, per ciascun anno di servizio prestato, il punteggio di merito riportato dai finanzieri al termine della prova scritta ed orale, al fine di incoraggiare la partecipazione al concorso di militari giovani e celibi, tenuto conto che le attuali disposizioni legislative stabiliscono che i finanzieri possono contrarre matrimonio all'età di 26 anni o dopo 4 anni di servizio. Si otterranno, così, anche indubbi riflessi positivi sulla mobilità del personale, almeno nei primi anni da sottufficiale.

Appare, inoltre, necessario integrare il testo alinea della lettera *d*) del citato articolo 9, che prevede una maggiorazione di punteggio di 2 ventesimi per i sottufficiali provenienti dalle Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza, al fine di introdurre analoga maggiorazione di punteggio anche per gli ufficiali provenienti dalle Forze armate in servizio o in congedo.

Alle modifiche innanzi esposte provvede l'unito disegno di legge, che non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è sostituita dalla seguente:

« *d*) precedenti di carriera e benemerienze militari, civili e di servizio:

3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;

2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;

1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerienze di servizio; qualora il candidato sia decorato con più medaglie al valor militare o civile, si tiene conto soltanto della decorazione cui è attribuito il maggior punteggio;

0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerienza;

1 ventesimo al concorrente avente il grado di appuntato;

2 ventesimi per gli ufficiali ed i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;

1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato è considerato anche il tempo trascorso, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa ».